

Prot.7968
Del17/08/2020

ORDINANZA N° 41/2020

Oggetto:Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

IL SINDACO

Premesso che:

- ai sensi dell'articolo 12 del D.L.gs.n°1 del 02/01/2018,Codice della Protezione Civile e L.225/1992,il Sindaco è autorità di Protezione Civile e che il D.Lgsv. N°112/1998 include tra le attività di Protezione Civile,la lotta agli incendi boschivi;
- l'art.184 del D.Lgs.vo 152/2006 classifica tra i rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agro industriali,ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del C.C.;
- La direttiva Europea n°2008/98/CE stabilisce che "la combustione sul campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale si configura come illecito smaltimento di rifiuti ,sanzionabile penalmente".detta normativa è stata recepita in Italia con il D.L.vo n°205/2010,il cui articolo 13 ha modificato l'articolo 185 del D.L.vo 152/2006;
- Il nuovo articolo 185 del D.L.vo 152/2006 stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti "le materie fecali,se non contemplate dal comma 2,lett,b,paglia,sfalci e potature,nonchè altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura,nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente,nè mettono in pericolo la salute umana";
- In agricoltura è praticato il ricorso alla combustione controllata dei residui vegetali sui campi per la pulizia,nutrimiento e messa in sicurezza dei fondi;
- con il D.L.n°91/2014,si è provveduto a redigere una modifica normativa volta a prevedere,in casi particolari,una deroga al D.L.vo152/2006,quale riserva di legge statale,affinchè i Comuni potessero,con proprie ordinanze,individuare le aree e i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana;
- Considerato che la disposizione di cui all'articolo 14,comma 8,lett.b del D.L.vo n.91/2014,che inserisce nell'articolo 256 bis del T.U.A.un nuovo comma 6,stabilisce che le pene previste dagli articoli 256,gestione illecita dei rifiuti, e 256 bis combustione gestione illecita dei rifiuti del D.L.vo 152/2006 : "non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci ,potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse.Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree,periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio.Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi,dichiarati dalle Regioni,la combustione di residui vegetali agricoli o forestali è sempre vietata",articolo 182 comma 6 bis D.L.vo152/2006.
- Vista la legge 21/11/2000,n.353,legge quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'articolo 3,comma 3,lettere c,d ed e che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo,dei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità,all'interno del piano regionale;
- Visto il D.L.vo 152/2006;



- Vista la Legge del 6/6/2014, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali ed industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;
- Visto il D.L. 24/06/2014, n. 91, convertito in legge 11/08/2014, n. 116 che all'articolo 14 comma 8 b ha esplicitamente vietato la combustione dei residui vegetali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi;
- Vista la Delibera di G.R. n. 282 del 09/06/2020 con la quale è stato approvato il "Piano Regionale di programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta agli incendi boschivi 2020-2022";
- Preso atto del Decreto Dirigenziale n. 123 del 24/06/2020 Regione Campania - Direzione Generale/Ufficio/Struttura 18 avente ad oggetto: "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - anno 2020 con il quale è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Campania per il periodo compreso tra il 01 luglio ed il 30 settembre 2020, disponendo per lo stesso periodo, in ragione della Legge n. 116/2014, articolo 14, comma 8, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali;
- Considerato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio, dal 01 luglio al 30 settembre 2020;

ORDINA

il divieto assoluto di bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio del Comune di Cerreto Sannita, nel periodo compreso dal 01 luglio al 30 settembre 2020, salvo diversa disposizione e/o proroga da parte della Regione Campania.

E fatti salvi i provvedimenti in deroga adottati dall'Amministrazione Comunale.

DISPONE

al fine di prevenire incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi, fino al 30 settembre 2020, il divieto di:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;
- i proprietari e/o i conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesso verde, i responsabili di cantieri edili o stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali, con annesso verde pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi di vegetazione, con l'eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità pubblica e l'igiene pubblica, provvedendo all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che protendono sui cigli delle strade e marciapiedi, alla rimozione dei rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo condizioni tali di non accrescere il pericolo di incendi.

AVVISA

Che avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania entro il termine di 60 giorni e/o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

DISPONE

Di trasmettere la presente ordinanza a:

Comando Stazione Carabinieri di Cerreto Sannita;

Carabinieri-Forestale di Cerreto Sannita;

Corpo di Polizia Municipale di Cerreto Sannita;

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Benevento;

Protezione Civile;

Prefettura di Benevento;

Regione Campania-Settore Protezione Civile e Settore Foreste caccia e pesca, Via G.Porzio,Isola A6, Centro Direzionale di Napoli;

Le violazioni alla presente ordinanza sono sanzionate, salvo i casi previsti da diverse disposizioni di legge dal: D.L.vo 152/2006, Legge 353/2000 e/o dal D.L.vo 267/2000, negli importi determinati dalle stesse norme.

La Polizia Municipale e tutte le forze di Polizia sono incaricate del controllo circa l'osservanza della presente ordinanza.

Cerreto Sannita li 17/08/2020



IL SINDACO
Geom. Giovanni Parente